

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000 oggi, _____, alle ore 21.00, a Cornedo Vicentino, con il presente atto si costituisce l'associazione di promozione sociale denominata: "_____". Nel prosieguo essa sarà citata, per brevità, anche come "Associazione". Si sono riuniti in Assemblea per partecipare all'atto costitutivo le seguenti persone, che assumono la veste di soci fondatori:

1) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

2) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

3) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

4) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

5) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

6) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

7) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

8) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____;

9) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,

codice fiscale _____;

10) _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ (_____) Via _____ n. _____,
codice fiscale _____.

I componenti approvano all'unanimità il sotto riportato Statuto, che regolerà la vita dell'Associazione ed inoltre nominano per acclamazione i seguenti organi associativi:

PRESIDENTE: _____, nato a _____
il _____, residente a _____ (_____)
Via _____ n. _____, codice fiscale _____;

VICEPRESIDENTE: _____, nato a _____
il _____, residente a _____ (_____)
Via _____ n. _____, codice fiscale _____;

SEGRETARIO: _____, nato a _____
il _____, residente a _____ (_____)
Via _____ n. _____, codice fiscale _____.

L'Assemblea stabilisce la sede dell'Associazione in _____ (_____),
alla Via _____ n. _____ e dispone che tutte le spese, imposte e
tasse del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione ringrazia per la fiducia accordatagli e rende noto che il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Non essendovi null'altro da discutere e da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 22.30.

Fatto, letto e sottoscritto a Cornedo Vicentino (Vi) il _____

Il Presidente

Il Segretario

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – REQUISITI – DURATA - ESERCIZIO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazionismo, è costituita l'Associazione "_____". Nel prosieguo del presente statuto essa sarà citata, per brevità, anche solo come "Associazione".

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede dell'Associazione è situata presso il domicilio del Presidente in carica. Tuttavia l'Assemblea dei Soci potrà stabilire e trasferire l'indirizzo. La stessa Assemblea, con semplice deliberazione, potrà aprire, ed eventualmente

abolire, sedi secondarie, unità locali, distaccamenti e/o altro tipo di dipendenza sia in Italia che all'estero. L'Associazione potrà pertanto svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA

Gli organi, l'elezione dei loro componenti e loro deliberazioni, la struttura e l'intera vita della Associazione risponde a criteri democratici ispirati dal presente Statuto. All'Assemblea dei Soci appartengono i più ampi poteri. La Associazione, in ragione della sua natura di movimento d'opinione e di proposta culturale, non è un partito o movimento politico e come tale denominazioni e simboli che identifichino questa Associazione o attività da essa compiute non possono essere utilizzati da parte di terzi né, tantomeno, da parte di Soci nell'ambito di competizioni elettorali né a livello locale, né nazionale, né all'estero o quale identificazione di partiti, movimenti e liste che ricoprono cariche politiche od istituzionali.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà comunque essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e con la partecipazione, in prima convocazione, della maggioranza degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà comunque essere devoluto ad associazioni aventi scopi di utilità collettiva.

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente o il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico finanziario annuale, ovvero il bilancio d'esercizio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

TITOLO II

FINALITA' E SCOPI

ARTICOLO 6 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è costituita da Soci consapevoli delle seguenti realtà, proprie del nostro tempo:

- a) **Graduale abbandono, da parte della maggioranza della popolazione veneta, dei valori etici, delle tradizioni e della cultura che per duemila anni l'hanno identificata, a causa del propagarsi di pensieri e progetti elaborati e realizzati da "agenzie" contrarie al mantenimento di valori ed equilibri tradizionali (più vicini alla natura umana) che permisero l'affermazione della civiltà occidentale e del suo pensiero nelle varie forme: religioso, culturale, scientifico, economico**
- b) **la sussistenza di diseguglianze ed ingiustizie sociali che affliggono i cittadini veneti ed italiani appartenenti ai ceti più deboli derivanti dai processi politici, economici e finanziari che in questo periodo storico stanno mettendo in atto mutamenti che creano la cosiddetta "globalizzazione", intendendo per "globalizzazione" l'applicazione in tutto il pianeta di sistemi, valori e criteri volti ad omologare su tutto il pianeta le produzioni, i consumi e le monete di regolamento degli scambi, avvantaggiando gruppi internazionali di potere finanziario;**
- c) **con modalità simili sta avvenendo la "globalizzazione" della cultura, delle arti, delle etnie, delle lingue e delle religioni a vantaggio di gruppi di potere internazionali e segreti;**

- d) che la grandissima maggioranza degli organismi d'informazione offrono agli utenti un servizio oltremodo carente, perché censurano notizie, analisi ed opinioni che invece dovrebbero essere esposte senza paura a beneficio di tutti;

gli stessi Soci sentono come profondamente sbagliata l'instaurazione dei fenomeni sopra denunciati e quindi fondano questa Associazione per:

- a) difendere equilibri, valori, tradizioni e culture che caratterizzano i diversi popoli europei e che "altre agenzie" vogliono sopprimere o ridurre la portata;
- b) promuovere la diffusione di opinioni ed analisi che altrimenti non avrebbero posto nella "narrativa" consentita dal pensiero che maggiormente, per non scrivere solamente, viene esteso dai "mass-media" (televisioni, giornali, web) di largo consumo.
- c) utilizzare tutto ciò che è definito (arbitrariamente) "politicamente non corretto" come elemento di denuncia delle ingiustizie che i popoli europei stanno vivendo

L'Associazione riveste carattere di utilità sociale per le perseguite finalità sopra definite; il tutto nel rispetto degli artt. 3 e seguenti della legge n. 383/2000.

ARTICOLO 7 – ATTIVITÀ SOCIALI

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore della collettività. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione intende realizzare varie attività, di seguito elencate a titolo esemplificativo, senza però che le descrizioni che seguono costituiscano alcun limite:

- a) esame e studio di questioni, atti, fatti, temi o fenomeni di qualsiasi natura;
- b) organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari su questioni, atti, fatti, temi o fenomeni riguardanti l'ampio spettro delle interessenze umane;
- c) divulgazione delle proprie attività attraverso i vari mezzi di informazione quali, ad esempio: riviste, giornali, libri, radiotelevisione, internet ed ogni altro strumento dedito o dedicabile alla comunicazione pubblica o privata;
- d) dotarsi di una propria struttura editoriale
- e) ogni altra attività utile per l'esecuzione dei punti a), b) e c) del presente articolo.

L'Associazione supporta e sostiene con le risorse a sua disposizione gli associati nelle iniziative da loro promosse a nome dell'Associazione che rispondono al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III

ASSOCIATI – AMMISSIONE - DECADENZA

ARTICOLO 8 – QUALITÀ DI SOCIO

Potranno rivestire qualifica di Socio tutti i titolari di cittadinanza concessa dallo Stato Italiano, incensurati, consapevoli della realtà descritta all'articolo 6, purché accettino incondizionatamente gli scopi, il programma e tutte le norme contenute nel presente Statuto nonché gli eventuali regolamenti adottati. Possono aderire all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e/o private, istituzioni di carattere privato, Enti o Istituti che, nel settore di specifica competenza, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che l'associazione si prefigge; saranno rappresentati dal loro rappresentante legale o da loro apposito delegato. Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro Soci. I Soci presenti e che sottoscrivono l'Atto costitutivo che promulga il presente Statuto sono denominati Soci Fondatori, non sottoposti alla regolamentazione prevista al successivo articolo 10.

ARTICOLO 9 – DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, le decisioni ed i Regolamenti interni emanati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione a Socio avviene dopo che l'aspirante ha presentato regolare domanda all'Assemblea dei Soci; alla prima adunanza utile l'Assemblea dei Soci provvederà ad accettarla o respingerla, anche senza alcuna motivazione; in assenza del provvedimento di accettazione la domanda s'intenderà tacitamente come respinta.

ARTICOLO 11 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde:

- a) per decadenza che avviene per morte della persona fisica o per dichiarazione di incapacità di intendere e di volere;
- b) per recesso dell'associato, dimissioni che avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea dei Soci. Il Socio può essere escluso a norma dell'articolo 24 comma 3 del Codice Civile, salvo quanto stabilito dal presente Statuto. Oltre che per gravi motivi, come previsto dall'art. 24 comma 3 del Codice Civile, l'Assemblea dei Soci può escludere il socio, con decorrenza immediata, per le seguenti cause:
 - a) se vengano a mancare i requisiti per l'ammissione previsti dal precedente art. 8 del presente Statuto;
 - b) se si danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione;
 - c) se non si osservino le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti interni dell'Associazione, oppure le deliberazioni e le decisioni regolarmente prese dagli Organi Sociali competenti;
 - d) se, senza giustificati motivi, non si adempiano puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
 - e) se, nell'esecuzione di incarichi o di mandati conferiti dall'Assemblea dei Soci, si commettano atti valutabili quale notevole inadempimento;
 - f) per condanne per reati infamanti;
 - g) se si svolgano o si tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'Associazione.

Il Socio escluso o che receda non può ripetere i contributi versati a qualsiasi titolo, né pretendere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12 – DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;

- c) Vicepresidente;
- d) Segretario;
- e) Consiglio Direttivo (se e quando l'Assemblea dei Soci ritenga formarlo);
- f) Collegio dei Probiviri (se e quando l'Assemblea dei Soci ritenga formarlo);
- g) Revisore dei Conti (se e quando l'Assemblea dei Soci ritenga formarlo);
- h) Institori (se e quando l'Assemblea dei Soci ritenga designarli).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere vincolata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione a vantaggio dell'elettorato attivo e passivo.

Nessun Socio può ricoprire più di una fra le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di prendervi parte tutti gli associati ed essi possono eventualmente farsi rappresentare (nel rapporto di uno ad uno) soltanto da altri Soci. Alle adunanze degli Organi Sociali ogni associato maggiorenne ha diritto di voto e può rappresentare al massimo altri due Soci non presenti e dai quali abbia ricevuto delega.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno, con avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, o messaggio di posta elettronica di dispositivo telefonico mobile, a recapiti risultanti dal Libro Soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Perché l'Assemblea sia valida, deve prendervi parte almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno validamente assunte dalla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. In caso di parità nelle votazioni, la vittoria verrà assegnata alla scelta corrispondente al voto del Presidente, che non potrà astenersi dall'esprimersi sulla materia in discussione, in caso di riscontrata situazione d'equivalenza d'espressione dei voti. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro venti giorni quando almeno un decimo dei Soci ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge gli Organi dell'Associazione e loro membri;
- b) approva o respinge il rendiconto economico finanziario annuale, ovvero il bilancio d'esercizio, nonché la relazione sull'attività dell'associazione;
- c) indica quali siano le attività da compiere per il raggiungimento degli obiettivi statutari e ne dà incarico a Soci, terzi ed Enti terzi.
- d) stabilisce i regolamenti interni;
- e) dà mandato a stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferisce procure, sia generali che speciali;

- g) assume, promuove e licenzia i lavoratori di cui all'art. 27 dello Statuto, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) delibera circa l'ammissione e l'esclusione di soci;
- i) dà mandato a compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di istituire rapporti di credito bancario sotto qualsiasi forma anche attraverso l'apertura delle diverse forme di deposito e d'impiego delle risorse finanziarie;
- j) istituisce comitati, dipartimenti e commissioni volte al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- k) assegna incarichi didattici e operativi.

L'Assemblea può assumere delle decisioni a seguito di interpellanze promosse dal Presidente. Tali decisioni possono emergere dallo scambio di comunicazioni tra Soci fatte attraverso i mezzi ed i recapiti registrati nel Libro Soci. Il Presidente si fa carico di eseguire i provvedimenti richiesti dalle decisioni e ne dà resoconto durante l'immediatamente successiva riunione dell'Assemblea. Sulle materie non ratificate dall'Assemblea dei Soci, il Socio ne risponde personalmente.

ARTICOLO 15 – DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche del presente Statuto e su tutti gli argomenti che la Legge riserva alla sua competenza. In prima convocazione essa è validamente costituita se partecipa almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi salvo diversa previsione ex lege. Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto per l'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 16 – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In assenza di un Consiglio Direttivo le funzioni ad esso demandate verranno svolte dal Presidente. Se l'Assemblea dei Soci decide di formare un Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'adunanza durante la quale si procederà all'elezione dei membri del medesimo Consiglio, a cui potranno candidarsi solamente i Soci. Esso avrà durata sino alla successiva Assemblea dei Soci che delibererà sul Bilancio d'esercizio e potrà essere formato da un massimo di sei Consiglieri eletti e rieleggibili dall'Assemblea dei soci. Faranno parte del Consiglio Direttivo anche il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione. Spettano al Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al Presidente i seguenti obblighi:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi nonché gli eventuali piani annuali di lavoro ed i relativi programmi;
- c) redigere i regolamenti interni emanati dall'Assemblea dei Soci;
- d) svolgere le attività a cui è stato delegato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti, ed ai revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Esso deve essere convocato entro dieci giorni quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei componenti. Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, la vittoria verrà assegnata alla scelta corrispondente al voto del Presidente, che non potrà astenersi dall'esprimersi sulla materia in discussione, in caso di riscontrata

situazione d'equivalenza d'espressione dei voti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione, per decidere proposte da sottoporre all'Assemblea e per l'approvazione degli eventuali bilanci di previsione.

ARTICOLO 18 – DEL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso avrà durata sino alla successiva Assemblea dei Soci che delibererà sul Bilancio d'esercizio ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e dà attuazione alle deliberazioni e decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci. Presiede le assemblee dell'associazione e le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente se impedito nell'esercizio del proprio ufficio verrà temporaneamente sostituito dal Vicepresidente. Se l'impedimento si protrae per oltre trenta giorni il Vicepresidente entro venti giorni deve convocare l'Assemblea dei Soci che si dovrà esprimere sulla prosecuzione del mandato del Presidente in carica o sulla elezione di nuovo Presidente.

ARTICOLO 19 – DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci avrà durata sino alla successiva Assemblea dei Soci che delibererà sul Bilancio d'esercizio ed è rieleggibile. Egli sostituisce temporaneamente il Presidente qualora si trovasse impedito nello svolgimento della carica e ne assume le funzioni durante il periodo di vacanza. Il Vicepresidente se impedito nell'esercizio del proprio ufficio verrà temporaneamente sostituito dal Segretario. Se l'impedimento si protrae per oltre trenta giorni il Segretario entro venti giorni deve convocare l'Assemblea dei Soci che si dovrà esprimere sulla prosecuzione del mandato del Vicepresidente in carica o sulla elezione di nuovo Vicepresidente.

ARTICOLO 20 – DEL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci avrà durata sino alla successiva Assemblea dei Soci che delibererà sul Bilancio d'esercizio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 21 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario esegue materialmente le operazioni finanziarie decise e deliberate dall'Assemblea dei Soci ricevendo istruzioni in merito dal Presidente. Egli ha l'obbligo di redigere i Verbali e di tenere aggiornato il Libro dei Verbali delle Assemblee, il Libro Soci ed il Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Egli cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni provvede all'assolvimento degli obblighi di natura fiscale, civilistica e burocratica a cui l'Associazione è sottoposta in forza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. Se impedito nell'esercizio del proprio ufficio verrà temporaneamente sostituito dal Presidente. Se l'impedimento si protrae per oltre trenta giorni il Presidente entro venti giorni deve convocare l'Assemblea dei Soci che si dovrà esprimere prendendo i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 22 – DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione od i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza di Probiviri da nominarsi da parte dei Soci, uno per ogni controparte in lite. I Probiviri scelti dovranno eleggere un Presidente del Collegio dei Probiviri, in caso di mancata maggioranza la nomina viene demandata dal Presidente del Tribunale di Vicenza. I Probiviri non possono essere Soci e debbono possedere la competenza professionale adeguata per emettere un giudizio sulla base delle disposizioni prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni. Il loro lodo sarà inappellabile. Successivamente all'emissione del lodo i Probiviri decadranno dalla carica.

ARTICOLO 23 – DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'associazione può essere controllata da un Revisore dei Conti o da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre componenti, nominati dall'assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

L'Assemblea dei Soci determinerà la durata dell'incarico e restanti termini. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, di ogni voce di cespiti e di ogni titolo di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. I Revisori dei conti non possono essere Soci.

ARTICOLO 24 – DEGLI INSTITORI

L'Assemblea dei Soci può identificare tra i propri associati soggetti a cui delegare, separatamente dalle attività realizzate dagli altri Institori, dagli altri Soci e dall'Associazione stessa, in forza e nei limiti di procura speciale deliberata dall'Assemblea dei Soci e trasmessa dal Presidente, la realizzazione di attività finalizzate al perseguimento degli scopi sociali. L'Institore in particolare opererà autonomamente grazie ad entrate economiche direttamente da lui procurate attraverso attività svolte a nome e per conto dell'Associazione o grazie a risorse comunque direttamente da lui messe a disposizione per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Institore agirà con la massima autonomia con l'unico onere di informare prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività il Presidente. L'Institore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti delle somme ricavate con le attività da lui poste in essere. Sulle materie non ratificate dall'Assemblea dei Soci, l'Institore ne risponde personalmente. Gli Institori devono essere Soci.

TITOLO V

ENTRATE - PATRIMONIO

ARTICOLO 25 - ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dagli eventuali contributi od erogazioni liberali versate dai soci;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e/o partecipazione ad esse;
- c) dagli utili derivanti da beni mobili e/o immobili posseduti e/o amministrati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 26 – DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli eventuali avanzi di Bilancio d'esercizio;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
- c) dai beni mobili e immobili che deriveranno di proprietà dell'Associazione;

TITOLO VI

PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE E/O AUTONOMO

ARTICOLO 27 – DEL LAVORO

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di necessità, o quando vi sia una convenienza economica, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, professionale od occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE

Per le controversie in ambito associativo non regolate da disposizioni emanate dallo Statuto o dai Regolamenti interni è competente il Tribunale di Vicenza.

ARTICOLO 29 – SCIoglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, il patrimonio residuo della stessa, dopo la liquidazione, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 30 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni, le normative Comunitarie e tutte le altre norme e Leggi vigenti in materia.

Il Presidente

Il Segretario